

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2488-A)

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE VENTURI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati  
nella seduta dell'11 ottobre 1967 (V. Stampato n. 4176)*

**d'iniziativa dei deputati BARTOLE e GASCO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 ottobre 1967*

**Comunicata alla Presidenza il 23 febbraio 1968**

Modifica dell'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396, « Ordinamento  
della professione di biologo »

ONOREVOLI SENATORI. — La IV Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati, nella seduta dell'11 ottobre 1967, ha approvato il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Bartole e Gasco « Modifica dell'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396, Ordinamento della professione di biologo ».

Si tratta di una modifica chiarificatrice della legge 24 maggio 1967, n. 396 « Ordinamento della professione di biologo », la quale appunto nelle norme transitorie, all'articolo 48, prevede che nella prima attuazione della legge possono chiedere di essere iscritti nell'albo dei biologi anche « i laureati in scienze naturali, medicina, chimica e farmacia agraria », con cinque anni di attività nel campo specifico della biologia.

Poichè fino al 1935 è esistita la laurea in « chimica e farmacia », la dizione della legge poteva ingenerare equivoci che si sono voluti fugare adottando la dizione « laureati in scienze naturali, medicina, chimica, farmacia, agraria, nonchè chimica e farmacia », secondo quello che dal contesto e dagli atti parlamentari appariva essere realmente stata l'intenzione del legislatore.

La 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere) del Senato del-

la Repubblica, in sede referente, nella seduta del 21 febbraio 1968, ha unanimemente consentito sulla modifica apportata dalla Camera dei deputati.

La Commissione invece non ha ritenuto, in riferimento all'articolo 54 del Regolamento, di poter prendere in considerazione, a prescindere dal merito, le richieste da più parti avanzate di modifica dell'articolo 3 della legge n. 396, richieste di modifica tendenti a limitare ai soli laureati in medicina le ricerche su materiale umano. La Commissione infine — pur mostrandosi a maggioranza convinta dell'opportunità di aggiungere, nelle norme transitorie dell'articolo 48, fra i titoli di studio, che permettono di chiedere, subordinatamente ai 5 anni di attività nel campo della biologia, l'iscrizione nell'albo dei biologi, quello dei « laureati in medicina veterinaria » — ha deciso di proporre di sopprimere ad apportare un emendamento in tal senso preoccupandosi che l'ormai prossima chiusura della legislatura facesse cadere il provvedimento.

Si propone pertanto al Senato l'approvazione del disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

VENTURI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il titolo dell'articolo 48 della legge 24 maggio 1967, n. 396: « Laureati in scienze naturali, medicina, chimica, farmacia e agraria » è sostituito dal seguente: « Laureati in scienze naturali, medicina, chimica, farmacia, agraria, nonchè chimica e farmacia ».

Nell'articolo 48 della predetta legge le parole: « medicina, chimica e farmacia e agraria » sono sostituite con le parole: « medicina, chimica, farmacia, agraria, nonchè chimica e farmacia ».